



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori COMINCIOLI, Paolo FRANCO e ADRAGNA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2009**

Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge raccoglie le indicazioni contenute in un ordine del giorno relativo al tema della pubblicazione della situazione patrimoniale dei parlamentari sul sito *internet* del Senato, presentato in occasione della discussione del bilancio interno ed accolto favorevolmente dai Senatori Questori.

Il testo attualmente vigente (legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) non poteva prevedere la possibilità che si intende attivare, non essendo a disposizione la rete *internet*. L'accessibilità ai dati relativi alla situazione patrimoniale dei Parlamentari è attualmente garantita soltanto attraverso la consultazione di un bollettino curato e stampato dalla Camera di appartenenza. Con la presente proposta si in-

tende aumentare notevolmente, a favore dei cittadini elettori, la possibilità di assumere informazioni sui Deputati e sui Senatori attraverso l'uso dello strumento informatico.

L'articolo 1 stabilisce che i Presidenti delle due Camere disciplinino le modalità di consultazione, con particolare riferimento al nuovo accesso via *internet*.

Con l'articolo 2 si individua nell'Ufficio di Presidenza della camera di appartenenza l'organo competente ad autorizzare la pubblicazione dei dati attualmente contenuti nel bollettino cartaceo.

Nell'articolo 3 è introdotta la facoltà da parte delle regioni e degli enti locali, previa deliberazione dei rispettivi consigli, di procedere alla pubblicazione sul proprio sito *internet* dei dati raccolti sulla situazione patrimoniale degli eletti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 8, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole: «nell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati».

### Art. 2.

1. All'articolo 9 della citata legge n. 441 del 1982 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza dispone la pubblicazione sul proprio sito *internet* delle dichiarazioni previste dal primo comma».

*b)* al secondo comma, le parole: «Il bollettino è» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni cui al primo comma sono».

### Art. 3.

1. All'articolo 11 della citata legge n. 441 del 1982 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«I soggetti di cui al primo comma, previa deliberazione dei rispettivi consigli, hanno facoltà di attuare le disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma».

